



**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 60 DEL 23/06/2026**

OGGETTO: APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON FASTWEB SPA E INWITT SULLA DEFINIZIONE DEL CANONE DOVUTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

L'anno 2026 addì 23 del mese di giugno alle ore 19:30 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio UGGE' ANTONIO, con la partecipazione del Segretario Generale Reggente CARLINO DIEGO.

Fatto l'appello nominale alle ore 19:40 risulta:

FUREGATO ANDREA	Presente
MEROLA MICHELE	Presente
SIGNORONI ERNESTINA	Presente
NARDONE ANTONELLO	Presente
TONARELLI LUCIANA	Assente
MARICONTI IVANO	Presente
RANCATI PIERANTONIO	Presente
PELLECCHIA DOMENICO MARIA	Presente
LEVANTINO ANDREA	Presente
RUSCITTI NICOLA	Assente
ONOFRI BARBARA	Presente
UGGE' ANTONIO	Presente
GALLETTI CRISTIANO	Presente
MARTINO ALESSANDRO	Presente
QUIRICO LUCIANA	Presente
COLIZZI FEDERICA	Presente

SANTANTONIO GIANFRANCA	Assente
CESANI SILVANA	Assente
BERNASCONI SIMONA	Assente
BONFANTI MAURIZIO	Presente
PREMOLI TOMMASO	Presente
CASANOVA SARA	Presente
FERRI ELEONORA	Assente
AUGUSSORI LUIGI	Assente
SICHEL ROBERTO MARIA	Presente
BAGGI GIULIA	Presente
CALDERINI MAURIZIO	Presente
MAGLIO PATRIZIA	Presente
INVERNIZZI GIANMARIO	Presente
MAIOCCHI ELENA ALDA	Presente
SOBACCHI MARIAGRAZIA	Presente
MAGGI LORENZO	Assente
MOLINARI GIUSEPPINA	Assente

Presenti n. 24

Assenti n.9

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Minojetti Manuela, Piacentini Simone, Devecchi Mariarosa, Pozzoli Simonetta, Mascheroni Marco, Caserini Stefano (dalle 20.07).

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell'adunanza in prima convocazione, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono assunti al ruolo di scrutatori i consiglieri Merola Michele, Sobacchi Mariagrazia, Maglio Patrizia

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

1. Il Comune di Lodi stipulava con alcuni operatori telefonici i seguenti contratti di locazione:
 - a. il primo il 20.09.2007 con Vodafone Omnitel N.V. (rep. 14906) della durata di 9 anni, dall'1.09.2007 al 31.08.2016, con oggetto una porzione dell'edificio comunale ubicato in Lodi, in in C.so Umberto n. 61; aveva ad oggetto un canone annuo di € 16.300;
 - b. il secondo il 22.10.2007 con Telecom Italia (rep. 14922) sempre della durata di anni 9, dall'1.09.2007 al 31.08.2016, avente ad oggetto un'altra porzione dell'edificio comunale ubicato in Lodi, in C.so Umberto n. 61 per il canone annuo di € 18.500.
 - c. Il terzo con la società Vodafone Omnitel N.V. Località Faustina per l'installazione di una stazione base di telefonia mobile per gli anni dal 1.09.2003 al 31.08.2012 (rep. 14427) determinando il canone per la concessione in € 15.000, con la previsione dell'aggiornamento ISTAT.
2. Il contratto di cui al punto c) rep 14427 scaduto nel 2012 – relativo all'antenna collocata in S. Faustina- era adempiuto regolarmente sino a che Vodafone, il 1.09.2013 sospendeva il pagamento del contratto, chiedendone il rinnovo secondo il canone determinato dalla stessa Vodafone di cui all' art. 93 del D.lgs. 259/03 ed applicando il canone di 516,46 di cui all'art. 63, co. 2, d.lgs. 446/1997.
3. Il contratto di cui al punto b) relativo all'antenna collocata in Corso Umberto I 61 rep 14922 era adempiuto regolarmente sino a che Vodafone, il 02.09.2015, chiedeva al Comune la modifica del contratto nella parte relativa al canone, sempre sul presupposto che questi si conformasse all' art. 93 del D.lgs. 259/03 e applicasse la tassa o il canone di € 516,46 di cui all'art. 63, co. 2, d.lgs. 446/1997.
4. Il Comune contestava la richiesta di Vodafone e di Inwit di applicazione dell'indennità determinata da queste ultime, ritenendo che non sussistessero i presupposti richiesti dalla legge.
5. Successivamente, nel 2020, Inwit che acquisiva mediante incorporazione la società Vodafone Towers S.r.l., a sua volta concessionaria del ramo d'azienda Tower di Vodafone Italia S.p.a.

già Vodafone Omnitel, subentrava nella gestione del sito di cui al contratto di Corso Umberto I n. 61 rep 14922 (b)

6. Il concessionario alla riscossione del Comune di Lodi: ICA S.r.l., notificava per il Comune di Lodi le ingiunzioni di pagamento riferite ai siti di cui ai contratti b) e c). In particolare, notificava a Vodafone l'ingiunzione n. 18775199 del 14.09.2021 per Euro 119.795,00, per l'area di proprietà comunale ubicata in Località Faustina a Lodi per le annualità da 2013 sino a quella del 2020 (relativa al contratto c). e quindi l'ingiunzione di pagamento n. 18775200 del 14.09.2021, ad Inwit in solido con Vodafone, per Euro 87.465,00 relativa al sito di Corso Umberto I n. 61 rep 14922 a Lodi con riferimento alle indennità di occupazione decorrenti dal 2015/2016 al 2019/2020 (per 5 indennità pari all'importo di € 16.300 annui per il contratto b) rep 14922.
 7. Il Comune di Lodi notificava una seconda ingiunzione di pagamento a Vodafone ID 2536872 per parte del 2020 e del 2021 per € 24.857,00 (di cui € 5.650,67 per parte residua dell'indennità del 2020 ed €18.300,00 per l'indennità del 2021) pagato da quest'ultima il 19.12.2023.
 8. Vodafone, obbligata in solido con Inwit, effettuava un versamento per le ingiunzioni di pagamento di cui ai punti 6 e 7 corrispondendo complessivamente la somma di € 245.836,19;
 9. Sono pendenti le seguenti vertenze contro il Comune di Lodi INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.a. (“Inwit”), e VODAFONE ITALIA S.p.a:
- CORTE DI APPELLO DI MILANO - Rg. n. 1744/2024- per la riforma parziale della sentenza n. 48/2024 pubblicata il 23.1.2024 resa inter partes dal Tribunale di Lodi, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Francesca Varesano R.G. n.3153/2021 e 3222/2021, avente ad oggetto le ingiunzioni di pagamento di cui al punto 6 delle premesse ID 18775199 e ID 18775200 ;
 - TRIBUNALE DI LODI R.G. N – 116/2024 con la quale Inwit ha impugnato che gli avvisi di accertamento esecutivo n. 2-2022, 3-2022, 7-2022 e 8-2022, aventi ad oggetto la somma complessiva di € 78.075,00 relativa ai contratti: rep. 14906 contratto a); e rep. 14922 contratto b) riguardanti un'altra porzione dell'edificio comunale ubicato in Lodi, in C.so Umberto n. 61, somma già versata da Inwit con riserva;

- TRIBUNALE DI LODI - R.G. N 273/2024 relativa agli avvisi di accertamento esecutivi 299/2023, per l'annualità 1/9/2022 - 31/08/2023 e n 300/2022, per l'annualità 1/9/2022 – 31/08/2023;

Considerato che:

- le controversie sopra dette discendono dalle difficoltà di interpretazione della disciplina sull'occupazione dei beni pubblici con impianti di servizi di telecomunicazioni di cui al combinato disposto di cui all'articolo 54 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (CEE) di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 in base al quale non è possibile imporre da parte delle pubbliche amministrazioni oneri per l'installazione di impianti di telecomunicazioni oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni sul Canone Unico Patrimoniale e all'articolo 1 comma 831 bis della legge 160 del 2019 che stabilisce che “Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al [codice delle comunicazioni elettroniche](#), di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#), e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.”;

- Sul punto, oggetto di numerose sentenze del giudice amministrativo, la giurisprudenza è divisa in due diversi orientamenti: uno, maggioritario, che limita l'applicabilità della disciplina speciale del CUP ai soli impianti localizzati su beni demaniali o del patrimonio indisponibile e quindi sui beni del patrimonio disponibile rimane consentito alle pubbliche amministrazioni procedere secondo un'autonomia contrattuale di diritto privato, un secondo, minoritario, che ne estende l'applicazione anche ai beni del patrimonio disponibile impedendo alle PA di concludere contratti di locazione con canone definito dalle regole del libero mercato;

- tra quella minoritaria da segnalare anche una sentenza del Tribunale di Lodi (n. 877 in data 26.09.2023) per la quale il Canone Unico Patrimoniale si applica anche ai beni del patrimonio disponibile;
- i beni del Comune di Lodi su cui sono installati gli impianti di telecomunicazione potrebbero verosimilmente essere qualificati come patrimonio indisponibile sia per la loro destinazione a servizio pubblico sia per una stretta interpretazione dell'articolo 24 del regolamento comunale del CUP (C.C. n. 26 del 2021);

- una siffatta interpretazione da parte del giudice avrebbe ricadute pesanti sulle finanze del Comune come da conteggi allegati alla presente delibera;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegata proposta transattiva al fine di evitare in caso di soccombenza (probabile) una pesante ricaduta sul bilancio dell'Ente;

Visto il parere del Collegio dei Revisori espresso in data 18 dicembre 2025;

Atteso che come richiesto dal collegio col parere citato è stato chiesto alla Corte dei conti sezione controllo di esprimersi sulla proposta transattiva;

Visto il parere della Corte dei Conti sezione controllo per la Regione Lombardia che si allega;

Considerato che accogliendo il suggerimento della Corte dei conti è stata aggiunta all'accordo transattivo la clausola contenuto nel testo dell'articolo 9;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla nuova proposta transattiva;

Con voti

DELIBERA

1 - di approvare la proposta transattiva allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale a chiusura delle seguenti vertenze con INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.a. ("Inwit"), e Fastweb Spa:

- CORTE DI APPELLO DI MILANO - Rg. n. 1744/2024- per la riforma parziale della sentenza n. 48/2024 pubblicata il 23.1.2024 resa inter partes dal Tribunale di Lodi, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Francesca Varesano R.G. n.3153/2021 e 3222/2021, avente ad oggetto le ingiunzioni di pagamento di cui al punto 6 delle premesse ID 18775199 e ID 18775200
- TRIBUNALE DI LODI R.G. N – 116/2024 con la quale Inwit ha impugnato che gli avvisi di accertamento esecutivo n. 2-2022, 3-2022, 7-2022 e 8-2022, aventi ad oggetto la somma complessiva di € 78.075,00 relativa ai contratti: rep. 14906 contratto a); e rep. 14922 contratto b) riguardanti un'altra porzione dell'edificio comunale ubicato in Lodi, in C.so Umberto n. 61, somma già versata da Inwit con riserva

- TRIBUNALE DI LODI - R.G. N 273/2024 relativa agli avvisi di accertamento esecutivi 299/2023, per l'annualità 1/9/2022 - 31/08/2023 e n 300/2022, per l'annualità 1/9/2022 - 31/08/2023 per la somma di € 22.423,20, riferita al contratto 14922 contratto b per la somma ed al contratto rep 1496 contratto a) il tutto per una somma totale pari a € 39.677,73 .somma non ancora versata da Inwit.

2 - Di dare atto che le somme dovute a debito per effetto della transazione risultano regolarmente stanziare nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2026.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL con separata votazione

Si dà atto che i presenti sono n. **23** essendo entrati, subito dopo il secondo appello - effettuato dal segretario generale alle ore 19.52 così come da verbale di deliberazione n.54 - , i consiglieri Baggi Giulia, Invernizzi Gianmario, Maggi Lorenzo, Maglio Patrizia, Casanova Sara, Sichel Roberto Maria, Calderini Maurizio, Sobacchi Mariagrazia e successivamente la consigliera Ferri Eleonora (alle ore 20.31) ed essendo usciti i consiglieri Maggi (alle ore 20.51), Calderini (alle ore 20.55) e Sobacchi Mariagrazia (alle 20.54).

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli atti: *assessore Mascheroni* il quale illustra il provvedimento in oggetto, *Martino*, alle ore 21.09 rientrano in aula il consigliere Calderini e la consigliera Sobacchi= presenti **n. 25**

Non essendoci altri interventi, il *presidente Uggè* pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti alla votazione **n. 25**

Partecipano alla votazione **n. 16**

Non partecipano alla votazione n. 0

Si astengono **n.9**

Favorevoli **n. 16**

Contrari **n. 0**

astenuti 1. Maiocchi Elena Alda, 2.Baggi Giulia, 3. Invernizzi Gianmario, 4.Maglio Patrizia, 5.Casanova Sara, 6. Sichel Roberto Maria, 7.Ferri Eleonora, 8. Sobacchi Mariagrazia, 9.Calderini Maurizio

favorevoli 1.Furegato Andrea, 2.Uggè Antonio, 3.Premoli Tommaso, 4.Galletti Cristiano 5.Martino Alessandro, 6.Merola Michele, 7.Signoroni Ernestina, 8.Nardone Antonello, 9.Mariconti Ivano, 10.Rancati Pierantonio, 11.Pellecchia Domenico Maria, 12.Bonfanti Maurizio, 13.Quirico Luciana, 14.Levantino Andrea,15.Onofri Barbara, 16.Colizzi Federica

Il *presidente Uggè* proclama l'esito della votazione, dichiarando che la proposta di deliberazione in oggetto **è approvata**.

Dopodichè, il *presidente Uggè* chiede al consiglio comunale di approvare la proposta di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione approvata.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti alla votazione **n. 25**

Partecipano alla votazione **n. 17**

Non partecipano alla votazione n. 0

Si astengono **n.8**

Favorevoli **n. 17**

Contrari **n. 0**

astenuti 1.Baggi Giulia, 2. Invernizzi Gianmario, 3.Maglio Patrizia, 4.Casanova Sara, 5. Sichel Roberto Maria, 6.Ferri Eleonora, 7. Sobacchi Mariagrazia, 8.Calderini Maurizio

favorevoli 1.Furegato Andrea, 2.Uggè Antonio, 3.Premoli Tommaso, 4.Galletti Cristiano 5.Martino Alessandro, 6.Merola Michele, 7.Signoroni Ernestina, 8.Nardone Antonello, 9.Mariconti Ivano, 10.Rancati Pierantonio, 11.Pellecchia Domenico Maria, 12.Bonfanti Maurizio, 13.Quirico Luciana, 14.Levantino Andrea,15.Onofri Barbara, 16.Colizzi Federica, 17.Maiocchi Elena Alda

Il *presidente Uggè* proclama l'esito della votazione, dichiarando che la proposta di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione è **approvata**.

Sottoscritta dal Presidente del Consiglio

UGGE' ANTONIO

con firma digitale

Sottoscritta dal Segretario Generale

Reggente

CARLINO DIEGO

con firma digitale

SCRITTURA PRIVATA

REDATA IN TRE ORIGINALI

TRA

Comune di LODI (C.F. e P.IVA 84507570152), con sede in Lodi P.zza Broletto n. 1 in persona del Sindaco pro tempore, Sig. Andrea Furegato giusta delibera di G.C del Comune di Lodi n. (doc. 1) rappresentato e difeso in via congiunta e disgiunta fra loro dall'Avv. Prof. Paolo Sabbioni (CF: SBB PLA62E01F119H- fax 0283249245 - pec: paolo.sabbioni@cert.ordineavvocatimilano.it) e dall'Avv. Patrizia Scarcello del Foro di Milano (C.F.: SCRPRZ71D49F119R - fax: 0283249245 - PEC: patrizia.scarcello@milano.pecavvocati.it).

E

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.a. (di seguito "Inwit"), P.IVA e C.F. 08936640963, con sede in Milano, Largo Donegani n. 2 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura unita al presente atto che sottoscrive la presente in persona dell'Arch. Valerio Bortolan rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Cordova del Foro di Milano;

E

FASTWEB S.p.a. (PIVA 12878470157) (già VODAFONE ITALIA S.p.a. già Vodafone Omnitel B.V. già N.V. – CF 93026890017 e P.Iva 08539010010), con sede legale in Piazza Adriano Olivetti, 1 , in persona del suo Procuratore Sig. Paolo Angelo Paganin, difesa ed assistita oggi dall'Avv. Edoardo Crenna di Milano,

Premesso che

- 1) Il Comune di Lodi stipulava con alcuni operatori telefonici i seguenti contratti di locazione:
 - a) il primo il 20.09.2007 con **Vodafone Omnitel N.V. (rep. 14906)** della durata di 9 anni, dall'1.09.2007 al 31.08.2016, con oggetto una porzione dell'edificio comunale

- ubicato in Lodi, in in **C.so Umberto n. 61**; aveva ad oggetto un canone annuo di € 16.300;
- b) il secondo il 22.10.2007 con **Telecom Italia (rep. 14922)** sempre della durata di anni 9, dall'1.09.2007 al 31.08.2016, avente ad oggetto un'altra porzione dell'edificio comunale ubicato in Lodi, in **C.so Umberto n. 61** per il canone annuo di € 18.500.
- c) Il terzo con la società **Vodafone Omnitel N.V. Località Faustina** per l'installazione di una stazione base di telefonia mobile per gli anni dal **1.09.2003 al 31.08.2012 (rep. 14427)** determinando il canone per la concessione in € 15.000, con la previsione dell'aggiornamento ISTAT.
- 2) Il contratto di cui al punto c) rep 14427 scaduto nel 2012 – relativo all'antenna collocata in S. Faustina- era adempiuto regolarmente sino a che Vodafone, il 1.09.2013 sospendeva il pagamento del contratto, chiedendone il rinnovo secondo il canone determinato dalla stessa Vodafone di cui all' art. 93 del D.lgs. 259/03 ed applicando il canone di 516,46 di cui all'art. 63, co. 2, d.lgs. 446/1997.
- 3) Il contratto di cui al punto b) relativo all'antenna collocata in Corso Umberto I 61 rep 14922 era adempiuto regolarmente sino a che Vodafone, il 02.09.2015, chiedeva al Comune la modifica del contratto nella parte relativa al canone, sempre sul presupposto che questi si conformasse all' art. 93 del D.lgs. 259/03 e applicasse la tassa o il canone di € 516,46 di cui all'art. 63, co. 2, d.lgs. 446/1997.
- 4) Il Comune contestava la richiesta di Vodafone e di Inwit di applicazione dell'indennità determinata da queste ultime, ritenendo che non sussistessero i presupposti richiesti dalla legge.
- 5) Successivamente, nel 2020, Inwit che acquisiva mediante incorporazione la società Vodafone Towers S.r.l., a sua volta concessionaria del ramo d'azienda Tower di Vodafone Italia S.p.a. già Vodafone Omnitel, subentrava nella gestione del sito di cui al contratto di Corso Umberto I n. 61 rep 14922 (b)
- 6) Il concessionario alla riscossione del Comune di Lodi: ICA S.r.l., notificava per il Comune di Lodi le ingiunzioni di pagamento riferite ai siti di cui ai contratti b) e c). In particolare, notificava a Vodafone l'ingiunzione n. 18775199 del 14.09.2021 per **Euro 119.795,00**, per l'area di proprietà comunale ubicata in **Località Faustina a Lodi** per le annualità da 2013 sino a quella del 2020 (relativa al contratto c). e quindi l'ingiunzione di pagamento n. 18775200 del 14.09.2021, ad Inwit in solido con

- Vodafone, per Euro 87.465,00 relativa al sito di **Corso Umberto I n. 61 rep 14922 a Lodi** con riferimento alle indennità di occupazione decorrenti dal 2015/2016 al 2019/2020 (per 5 indennità pari all'importo di € 16.300 annui per il contratto b) rep 14922.
- 7) Il Comune di Lodi notificava una seconda ingiunzione di pagamento a Vodafone ID 2536872 per parte del 2020 e del 2021 per € 24.857,00 (di cui € 5.650,67 per parte residua dell'indennità del 2020 ed € 18.300,00 per l'indennità del 2021) pagato da quest'ultima il 19.12.2023.
- 8) Vodafone, obbligata in solido con Inwit, effettuava un versamento per le ingiunzioni di pagamento di cui ai punti 6 e 7 corrispondendo complessivamente la somma di € 245.836,19;
- 9) Sono pendenti le seguenti vertenze contro il Comune di Lodi INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.a. ("Inwit"), e VODAFONE ITALIA S.p.a:
- **CORTE DI APPELLO DI MILANO - Rg. n. 1744/2024-** per la riforma parziale della sentenza n. 48/2024 pubblicata il 23.1.2024 resa inter partes dal Tribunale di Lodi, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Francesca Varesano R.G. n.3153/2021 e 3222/2021, avente ad oggetto le ingiunzioni di pagamento di cui al punto 6 delle premesse ID 18775199 e ID 18775200
 - **TRIBUNALE DI LODI R.G. N – 116/2024 con la quale** Inwit ha impugnato che gli avvisi di accertamento esecutivo n. 2-2022, 3-2022, 7-2022 e 8-2022, aventi ad oggetto la somma complessiva di € 78.075,00 relativa ai contratti: rep. 14906 contratto a); e rep. 14922 contratto b) riguardanti un'altra porzione dell'edificio comunale ubicato in Lodi, in C.so Umberto n. 61, somma già versata da Inwit con riserva
 - **TRIBUNALE DI LODI - R.G. N 273/2024** relativa agli avvisi di accertamento esecutivi 299/2023, per l'annualità 1/9/2022 - 31/08/2023 per € 17.254,53 e n 300/2022, per l'annualità 1/9/2022 - 31/08/2023 per € 22.423,20, riferita quest'ultima al contratto 14922 (contratto b) e la prima al contratto rep 1496 (contratto a) il tutto per un totale pari a € 39.677,73 , somma non ancora versata da Inwit.
- 10) Successivamente a Vodafone Spa subentrava Fastweb S.p.a a seguito di fusione per incorporazione decorrente dal 1/01/2026;
- 11) Le parti intendono transigere le controversie in essere alle seguenti condizioni:

Art. 1

- Inwit corrisponderà al Comune di Lodi a titolo di indennità di occupazione sino al 2024 la somma di € 8.846,35 per il sito occupato in C.so Umberto n. 61 come da Contratto rep. 14906, dall'1.09.2007 al 31.08.2016, e la somma di € 13.027,71 per l'altro sito occupato in C.so Umberto n. 61 di cui al contratto rep 14922 del 22.10.2007 .
- La somma verrà versata tramite effettuazione di bonifico IBAN IT 50 H 05034 20301 0000 00000757 al Comune di Lodi all'atto della sottoscrizione della presente scrittura.

Art. 2

- A partire dall'annualità 2025 (dal 01.09.2024 al 31.08.2025) entro la data di sottoscrizione della presente scrittura, Inwit verserà annualmente a titolo di indennità di occupazione € 8.000 per il contratto rep 14906 ed € 9.000 per il contratto rep 14922 .
- Il versamento posticipato per le annualità successive sarà effettuato entro il 1 agosto di ogni anno in riferimento a ciascun contratto e con bonifico al Comune di Lodi al seguente IBAN IT 50 H 05034 20301 0000 00000757
È fatta salva l'applicazione della rivalutazione ISTAT per ogni anno di successiva occupazione dei siti di Corso Umberto.

Art. 3

- Inwit e Fastweb avranno libero accesso ai siti per rendere operativi gli impianti e risolvere il problema del guano, previa comunicazione da trasmettere al Comune 10 gg. prima dell'accesso. Durante il periodo di occupazione, Inwit e Fastweb provvederanno, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi attualmente occupati che dovesse rendersi necessaria, mentre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti a cura e spese del Comune.
- Ai fini della manutenzione degli impianti, attrezzature, infrastrutture nonché degli apparati installati e per ogni necessità di servizio il Comune concede ad Inwit e Fastweb e ai terzi da esse incaricati garanzie all'accesso all'immobile occupato ed alle relative strutture e pertinenze in qualsiasi momento.
- Resta tuttavia inteso e convenuto che qualora l'accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture locate non sia indipendente, le attività suddette, ad esclusione di quelle che rivestano il carattere d'urgenza saranno espletate dalle ore 8 alle ore 17.

- Art. 4

- Il Comune di Lodi verserà a Fastweb spa, quale avente causa di Vodafone Italia spa, a conguaglio, la somma di € 87.887,66 per il sito di Via Faustina sino a tutto il 31.12.2025 e per Corso Umberto contratto 14096 a tutto il 31.08.2020;
- La somma sarà versata dal Comune con bonifico sul seguente conto intestato a Fastweb spa: Deutsche Bank S.p.A., Milano, IBAN Code: IT23K0310401607000000770006, SWIFT: DEUTITMMXXX. in tre tranches di pari

importo. La prima tranche sarà corrisposta all'atto di sottoscrizione della presente scrittura e le successive con scadenza trimestrale dalla sottoscrizione della stessa con scadenza il 20 di ogni trimestre;

- Art.5

- Per l'occupazione successiva (01.01.2026-31.12.2026) per il sito di Faustina, relativo al contratto rep 14427 Fastweb spa verserà la somma di € 9.431,5 a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, e così successivamente entro la medesima scadenza, per ogni anno di occupazione.
- Il versamento sarà effettuato con bonifico al Comune di Lodi al seguente IBAN IT 50 H 05034 20301 0000 00000757,
- È fatta salva l'applicazione della rivalutazione ISTAT per ogni anno di successiva occupazione del sito di Faustina.

- Art. 6

- Al fine di evitare un successivo contenzioso tra le parti il rilascio dei beni occupati avverrà previo accordo, salvo il caso in cui uno degli operatori telefonici non ottemperi alla richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione entro le scadenze stabilite nella presente scrittura. Nel caso in cui non si trovasse un accordo per il rilascio il Comune di Lodi si riterrà libero di agire per il recupero dei siti occupati. Resta inteso tra le parti che, a fronte del corretto adempimento delle obbligazioni contemplate dal presente accordo, il Comune rinuncia a chiedere e/o ad agire per il rilascio delle aree attualmente occupate da Inwit e da Fastweb e oggetto del presente accordo entro i successivi 9 anni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso.

- Art. 7

- I giudizi pendenti saranno abbandonati a spese compensate dopo il pagamento dei bonifici di cui ai punti 1e 4 e l'abbandono dei giudizi avverrà con rinuncia delle parti agli effetti della sentenza del Tribunale di Lodi 48/2024 pubblicata il 23.1.2024 a mancata comparizione ex artt. 309 e 181 c.p.c.

Art.8

- Le parti congiuntamente dichiarano che null'altro per qualsivoglia titolo o ragione avranno a pretendere da ciascuna di esse e rinunciano reciprocamente a qualsiasi eccezione, domanda, diritto ed azione connesse ai fatti oggetto delle vertenze descritte in premessa.

- art.9

- La presente transazione fa salvo il diritto di terzi operatori del settore di richiedere al Comune l'accesso agli immobili oggetto di transazione per l'installazione della loro infrastruttura per le telecomunicazioni. Tale accesso è tuttavia subordinato alle seguenti condizioni: dovrà riguardare porzioni degli immobili diverse e distinte da quelle già in uso a Inwit e Fastweb e potrà essere concesso dal Comune solo previa verifica della compatibilità tecnica e dell'assenza di interferenze che possano

pregiudicare la funzionalità degli impianti esistenti, il tutto nel pieno rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti. Ogni onere relativo all'impugnazione della presente transazione da parte di terzi sarà diviso equamente tra le parti in caso di soccombenza.

- Art. 10

- Le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute e suddivise a cura delle parti che vi avranno interesse e in caso d'uso.

- Art. 11

- Sottoscrivono la presente i difensori delle parti per rinuncia alla solidarietà professionale all'articolo 13 della L. 31 dicembre 2012, n. 247.

Milano-Lodi li....

COMUNE DI LODI in persona del Sindaco pro tempore,

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.a. rappresentata,

FASTWEB S.p.a. rappresentata

Avv. Edoardo Crenna

Avv. Francesco Cordova

Avv. Prof. Paolo Sabbioni

Avv. Patrizia Scarcello

Comune di Lodi
(Provincia di Lodi)
Organo di revisione

Verbale n. 27 del 18/12/2025

Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON VODAFONE E INWIT SULLA DEFINIZIONE DEL CANONE DOVUTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI", ai sensi dell'art. 239, D.Lgs. 267/2000

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Costituito dalla Dott.ssa Paola Berva, Presidente, dal Prof. Avv. Attilio Monte e dal Dott. Andrea Donati, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 aprile 2025, riunitosi in videoconferenza in data odierna, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000.

L'Organo di revisione, esaminata la documentazione trasmessa

PREMESSO CHE

- il Comune di Lodi ha in essere, ed ha avuto in essere, rapporti contrattuali con operatori di telecomunicazioni (Vodafone Italia S.p.A., già Vodafone Omnitel N.V., Telecom Italia S.p.A., oggi Inwit S.p.A.) relativi all'installazione di impianti di telefonia mobile su beni comunali, come analiticamente descritti negli atti istruttori, nelle note legali e nello schema di scrittura privata transattiva;
- a seguito della scadenza dei contratti e delle successive contestazioni sulla corretta disciplina applicabile (canone contrattuale di diritto privato ovvero canone unico patrimoniale ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e della normativa vigente), sono insorti plurimi contenziosi tra le parti;
- risultano pendenti, come meglio indicato nella proposta di deliberazione consiliare, procedimenti civili innanzi al Tribunale di Lodi e alla Corte di Appello di Milano, aventi ad oggetto l'impugnazione di ingiunzioni di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e la determinazione del canone/indennità di occupazione dovuta;
- il Comune di Lodi, in forza delle ingiunzioni emesse, ha già incassato complessivamente da

Vodafone e Inwit la somma di euro 245.836,19, oltre a ulteriori versamenti successivi;

- dalle valutazioni legali prodotte emerge un quadro giurisprudenziale non univoco, con un rischio di soccombenza per l'Ente e conseguenti obblighi restitutori di importi rilevanti, oltre al possibile aggravio di spese legali e interessi;

PRESO ATTO

- dello schema di scrittura privata transattiva, redatto in data 1 dicembre 2025, che disciplina in modo puntuale: • la definizione delle pendenze pregresse; • i congruagli economici tra le parti; • la determinazione delle indennità di occupazione per le annualità future; • l'abbandono dei giudizi pendenti con compensazione delle spese;
- della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione della transazione con Vodafone Italia S.p.A. e Inwit S.p.A.;
- delle informazioni acquisite nella riunione del 10 dicembre 2025 dal Segretario Comunale Dott. Carlino, con presenza del Dott. Giani Alberto e del Dott. Salvatore Sampogna.
- delle note legali rese dai difensori dell'Ente il 15.12.2025, che evidenziano come, in caso di esito sfavorevole dei giudizi, il Comune potrebbe essere tenuto alla restituzione di somme significativamente superiori rispetto a quanto previsto nell'accordo transattivo;
- delle ulteriori considerazioni espresse dall'Avv. Patrizia Scarcello nella mail riservata del 17/12/2025 dove il legale, ripercorrendo i punti salienti della vicenda, precisa che il rischio di soccombenza da parte del Comune non è escluso in ragione delle richieste di applicazione, da parte di Vodafone e Inwit, dell'art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 che vieta ai Comuni di imporre oneri diversi da quanto stabilito dalla disciplina della TOSAP/COSAP/ CUP relativamente ad aree e spazi del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile (artt. 822 e 824 c.c). Il Comune, in sua difesa, sostiene che le antenne fossero collocate su beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente, che per legge rimane escluso dall'applicazione della normativa di cui sopra.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 1965 c.c., la transazione costituisce uno strumento legittimo di composizione delle controversie, purché sorretta da un interesse pubblico concreto e da una comprovata convenienza economico-finanziaria;
- tuttavia, la previsione di effetti ultrattivi dell'accordo, con riferimento alla prosecuzione dell'occupazione dei beni comunali per un periodo di più anni, può sollevare profili di criticità sotto il profilo del diritto amministrativo e della concorrenza, con particolare riguardo:
 - al possibile eludersi dell'obbligo di ricorso a procedure ad evidenza pubblica;

- al rischio di contenzioso innanzi al giudice amministrativo (TAR);
- al rischio di pretese risarcitorie per perdita di chance da parte di operatori economici potenzialmente interessati e non coinvolti nella transazione;
- tali profili, pur non incidendo sulla valutazione strettamente contabile immediata, possono determinare nel medio-lungo periodo nuove passività potenziali a carico dell'Ente, ivi compreso il rischio che gli stessi operatori attualmente coinvolti nella transazione, qualora l'accordo venisse annullato, disapplicato o comunque inciso da pronunce giurisdizionali, possano avanzare pretese risarcitorie per lucro cessante, connesse alla perdita dei benefici economici attesi dalla prosecuzione del rapporto

RITENUTO PERTANTO

- necessario che la valutazione della convenienza economica dell'operazione sia effettuata in modo rafforzato e qualificato, tenendo conto non solo dello scenario contenzioso attuale, ma anche dell'evoluzione della normativa e della giurisprudenza in materia;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

alla proposta di transazione tra il Comune di Lodi, Vodafone Italia S.p.A. e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), subordinatamente all'acquisizione preventiva di un parere positivo rilasciato dalla competente Sezione regionale della Corte dei Conti avente ad oggetto:

1. la valutazione della convenienza economico-finanziaria complessiva dell'operazione transattiva, in raffronto allo scenario di prosecuzione del contenzioso;
2. la compatibilità dell'atto transattivo con l'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di canone unico patrimoniale, concessioni e utilizzo economico dei beni pubblici;
3. la legittimità degli effetti futuri dell'accordo, con particolare riferimento alla durata dell'occupazione dei beni comunali e al rispetto dei principi di evidenza pubblica, concorrenza e parità di trattamento;
4. l'assenza di profili di responsabilità erariale in capo agli amministratori e ai dirigenti dell'Ente.

Il Collegio precisa che, in mancanza dell'acquisizione di uno dei suddetti pareri positivi, il presente parere non potrà intendersi efficace ai fini dell'approvazione della transazione da parte del Consiglio Comunale.

Il presente parere è reso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 ed esclusivamente con

riferimento ai profili di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Lodi, 18 dicembre 2025

Dott.ssa Paola Berva

Presidente

Prof. Avv. Attilio Monte

Componente

Dott. Andrea Donati

Componente



CITTA' DI LODI

Ufficio Segretario Generale

Alla Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia

Oggetto: richiesta di parere su proposta di transazione

Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 27 del 18/12/2025 avente ad oggetto parere sulla proposta di deliberazione di approvazione di una transazione con le società di radiotelecomunicazioni con cui sono in corso dei contenziosi in sede giudiziaria, ha espresso *"parere favorevole condizionato alla proposta di transazione tra il Comune di Lodi, Vodafone Italia S.p.A. e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), subordinatamente all'acquisizione preventiva di un parere positivo rilasciato dalla competente Sezione regionale della Corte dei Conti"* **precisando che** *"in mancanza dell'acquisizione di uno dei suddetti pareri positivi, il presente parere non potrà intendersi efficace ai fini dell'approvazione della transazione da parte del Consiglio Comunale."*

In ottemperanza alla suddetta richiesta si chiede il parere di Codesta Corte su

"1. la valutazione della convenienza economico-finanziaria complessiva dell'operazione transattiva, in raffronto allo scenario di prosecuzione del contenzioso;

2. la compatibilità dell'atto transattivo con l'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di canone unico patrimoniale, concessioni e utilizzo economico dei beni pubblici;

3. la legittimità degli effetti futuri dell'accordo, con particolare riferimento alla durata dell'occupazione dei beni comunali e al rispetto dei principi di evidenza pubblica, concorrenza e parità di trattamento;

4. l'assenza di profili di responsabilità erariale in capo agli amministratori e ai dirigenti dell'Ente. "

Si allega alla presente il verbale del Collegio sopra citato e il contratto di transazione oggetto della proposta di deliberazione."

Si allegano alla presente:

- il verbale del Collegio dei Revisori del 18/12/2025
- lo schema di transazione;
- la proposta di deliberazione oggetto del parere del Collegio.

Cordiali Saluti

Il Sindaco
(Dott. Andrea Furegato)

Lodi, 12 febbraio 2026

Si trasmette la deliberazione in allegato, relativa all'oggetto:"Richiesta parere ex art. 2 legge 1/2026 su proposta di transazione." con protocollo:"CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_LOM - SC_LOM - 0002376 - Uscita - 06/03/2026 - 12:25"

 Sistema Informativo Centrale Pareri.

 <i>La presente comunicazione è stata generata automaticamente. Si prega di non rispondere direttamente a questo indirizzo. </i>



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario (relatore)
Adriana Caroselli	Primo Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza pubblica del 25 febbraio 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Lodi

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”;

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Lodi, pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri in data 12 febbraio e acquisita al protocollo pareri di questa Sezione n. 1782 in pari data;

VISTE le ordinanze nn. 53/2026 e n. 54/2026, con le quale il Presidente della Sezione ha convocato l’odierna adunanza pubblica;

UDITI il relatore, Valeria Fusano e, per l’Amministrazione, il Segretario Generale Diego Carlino e il Funzionario Geom. Fabio Di Grandi.

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del comune di Lodi, premesso che *«il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 27 del 18/12/2025 avente ad oggetto parere sulla proposta di deliberazione di approvazione di una transazione con le società di radiotelecomunicazioni con cui sono in corso dei contenziosi in sede giudiziaria, ha espresso “parere favorevole condizionato alla proposta di transazione tra il Comune di Lodi, Vodafone Italia S.p.A. e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), subordinatamente all’acquisizione preventiva di un parere positivo rilasciato dalla competente Sezione regionale della Corte dei Conti”»*, ha chiesto di conoscere il parere di questa Sezione su *«1. la valutazione della convenienza economico-finanziaria complessiva dell’operazione transattiva, in raffronto allo scenario di prosecuzione del contenzioso; 2. la compatibilità dell’atto transattivo con l’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di canone unico patrimoniale, concessioni e utilizzo economico dei beni pubblici; 3. la legittimità degli effetti futuri dell’accordo, con particolare riferimento alla durata dell’occupazione dei beni comunali e al rispetto dei principi di evidenza pubblica, concorrenza e parità di trattamento; 4. l’assenza di profili di responsabilità erariale in capo agli amministratori e ai dirigenti dell’Ente»*.

All'adunanza pubblica fissata per la trattazione della questione hanno presenziato i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, i quali hanno fornito alcune precisazioni sulle vicende da cui originano i quesiti posti e, all'esito, prodotto documentazione integrativa (acquisita al protocollo della Sezione al n. 2138 del 26/2/2026), a maggior chiarimento di circostanze rilevanti ai fini dell'espressione del presente parere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante *“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”* (in vigore dal 22 gennaio 2026), all'art. 2, dedicato alla *“Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica”*, prevede che *“la sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre”*, aggiungendo che *“le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni”* (comma 1).

La disposizione precisa che *“è esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi”* e, al comma 2, che *“i pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta”*.

È in tale rinnovato contesto normativo che la Sezione è tenuta ad esaminare i quesiti formulati dal (Sindaco del) comune di Lodi, in quanto (e per i soli profili) connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e di gestione del patrimonio dell'Ente, e dunque riconducibili alla materia della *contabilità pubblica*, intesa in un'ottica dinamica, *“che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a*

quello inerente ai relativi equilibri” (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/10).

In ordine alle ulteriori condizioni poste dalla legge 1/2026 per rendere il parere, osserva il Collegio che la transazione dell’ente locale (avente ad oggetto l’occupazione di suolo pubblico) non costituisce atto soggetto al controllo preventivo di legittimità, mentre la competente Procura contabile ha confermato di non aver notificato inviti a dedurre per fatti collegati alla richiesta qui in esame.

La Sezione non ignora la lettura “riduttiva” della disposizione, emersa anche nell’ambito della giurisprudenza contabile espressasi all’indomani dell’entrata in vigore della legge 1/2026 (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 42/2026/PAR-PNRR e Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 12/2026/PAR), che attribuisce natura speciale alla disciplina dell’art. 2 sopra citato, per limitarne l’applicazione alle sole questioni, anche giuridiche e concrete, connesse all’attuazione del PNRR e PNC di valore complessivo non inferiore a un milione di euro.

Ad avviso del Collegio è, tuttavia, possibile attribuire un diverso e più ampio significato alla previsione in parola, la quale, con il riferimento “*anche*” a tali questioni, esplicita, mediante espressa indicazione, uno dei settori in cui è possibile accedere all’attività consultiva della Corte dei conti, senza tuttavia escludere dal proprio ambito applicativo questioni giuridiche (afferenti alla contabilità pubblica) originate da fattispecie (necessariamente) concrete in settori diversi dall’attuazione del PNRR e PNC. Il tutto, in accordo con la rubrica dell’art. 2, intitolata alla “*Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica*”, e con la *ratio legis*, che risiede nella necessità di garantire maggiore certezza del diritto nell’agire amministrativo e nell’esigenza che venga esclusa, “*in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi*”.

Tale lettura della disposizione, quale disciplina complessiva della funzione consultiva della Corte dei conti, appare preferibile anche perché consente di attribuire un concreto significato alla successiva precisazione, che altrimenti risulterebbe difficilmente decifrabile, di esclusione “*in ogni caso*” della colpa grave, e,

almeno sotto tale specifico profilo, condivide la posizione espressa dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna nella deliberazione n. 14/2026/PAR (la quale pure, sebbene valorizzando diversamente la locuzione *“anche”* come indice di una funzione additiva e selettiva, e non solo esplicativa, attribuisce all'art. 2 della legge 1/2026 il valore di disciplina unitaria della competenza consultiva delle Sezioni regionali di controllo).

Induce a svolgere una ulteriore argomentazione confermativa di quanto appena sostenuto la formulazione – sia pure stimolata da una eccentrica condizione posta dall'Organo di revisione del Comune – di un quesito (il quarto) circa *“l'assenza di profili di responsabilità erariale in capo agli amministratori e ai dirigenti dell'Ente”*.

Del resto, già durante l'iter parlamentare di approvazione nella legge 1/2026 del ddl AC 1621 e AS 1457, numerose amministrazioni locali avevano posto quesiti riguardanti la responsabilità amministrativa erariale che erano stati dichiarati inammissibili (deliberazioni nn. 60, 61, 373, 417, 475/2025/PAR) sia in ragione della competenza esclusiva di una tale valutazione in capo alla Procura contabile (ora limitata alla eventuale sussistenza di un invito a dedurre), sia perché implicanti un accesso a fatti concreti non consentito.

Prima dell'intervento normativo, comunque, l'ipotesi che dall'attività consultiva potesse derivare l'esclusione della responsabilità amministrativa era contemplata – al pari di quanto previsto per il controllo preventivo di legittimità dall'art. 1, comma 1, della legge 20/1994 – dall'art. 69, comma 2, limitatamente alla colpa grave, e dall'art. 95, comma 4, d.lgs. n. 174/2016, quanto all'elemento soggettivo ed al nesso di causalità.

Mai prima d'ora, tuttavia, l'esonero poteva conseguire direttamente (o *“in ogni caso”*) dalla mera espressione del parere, necessitando la sua operatività di una deliberazione, rispettivamente, del pubblico ministero e del giudice.

L'espressa esclusione della colpa grave come discendente dall'emissione di un parere, in un termine perentorio molto ridotto volto a rafforzare il valore precettivo e performativo della norma, pur ricondotta ai soli *“atti adottati in conformità ai pareri resi”*, peraltro sempre da verificare alla prova dei fatti, non può, quindi, non

comportare che nella valutazione del quesito la Sezione di controllo sia ora chiamata ad una rappresentazione di dettaglio, almeno nei suoi elementi costitutivi oggettivi (danno erariale e nesso causale) e nei suoi possibili sviluppi attuativi, di una fattispecie non ancora realizzata in concreto e della quale, ad ogni buon conto, rimarrà del tutto imprevedibile ed insondabile proprio l'elemento psicologico soggettivo.

Del resto, se il *focus* dell'intero intervento normativo è sull'esimente, l'assenza di un suo automatismo può riconnettersi alla sola oggettiva impossibilità di un giudizio prognostico - tanto su base teorica, quanto empirica - sulla questione rappresentata nel quesito posto. E, infatti, quando la legge ha inteso scusare o elidere in radice la responsabilità amministrativa (art. 1, comma 1.1, della legge 20/1994, come modificato dall'art. 1 della legge 1/2026 che riguarda anche i casi di conciliazione o mediazione giudiziale) non è stato richiesto il passaggio attraverso la formalità di un controllo o di una consulenza preventivi.

Considerati gli effetti che la legge riconduce all'esercizio (come pure al non esercizio) della funzione consultiva, al fine di evitarne l'abuso e lo svilimento, l'esonero di responsabilità potrà essere riconosciuto solo ed esclusivamente se il parere, reso sulla scorta e nei termini delle affermazioni, delle prospettazioni e della documentazione allegate dall'Amministrazione anche all'esito di una audizione pubblica, conduca a delineare un preciso quadro normativo, che non lascia margini d'azione alternativi al suo conformarsi e, comunque, nel rispetto dell'autonomia decisionale della pubblica amministrazione.

Ciò posto, se è vero che la concretezza della fattispecie dalla quale originano le questioni giuridiche oggetto della richiesta qui in esame non impedisce a questa Sezione di esprimersi e rendere il proprio parere, resta fermo che tale attività consultiva non può esitare in un atto di cogestione e sostituire l'imprescindibile valutazione dell'Amministrazione circa l'adozione del provvedimento e i relativi contenuti, a ciò ostando il fondamentale principio di separazione dei poteri.

Fatta questa doverosa premessa, è possibile esprimersi sui quesiti posti dal comune di Lodi, limitatamente ai profili di contabilità pubblica e, dunque, con esclusione di

quelli di “*legittimità degli effetti futuri dell’accordo, con particolare riferimento alla durata dell’occupazione dei beni comunali e al rispetto dei principi di evidenza pubblica, concorrenza e parità di trattamento*”, introdotti con il terzo quesito, se non per la parte che attiene alla loro effettiva considerazione nell’ambito dello schema di contratto. Come accennato, la richiesta di parere qui in esame verte sulla valutazione di convenienza economico-finanziaria di un’ipotesi di accordo transattivo relativo a tre contenziosi giudiziali in corso fra il comune di Lodi e due società di radiotelecomunicazioni che gestiscono impianti di telefonia mobile su beni comunali.

Dalla documentazione trasmessa a corredo della richiesta di parere, si apprende che le due società, a seguito di vicende societarie (che qui non rilevano), sono subentrate in tre distinti contratti di locazione (*rectius*, concessione, secondo quanto precisato dall’Amministrazione nel corso dell’adunanza pubblica) stipulati con il comune di Lodi nel 2003 e nel 2007 e che, in occasione della scadenza dei rapporti contrattuali, sia stata contestata la misura del canone dovuto all’Ente locale proprietario dei beni. Più precisamente, secondo quanto risulta dallo schema di scrittura privata fra le parti, al termine del periodo di durata del rapporto contrattuale più risalente nel tempo (rep. 14227), avente ad oggetto la concessione di area per l’installazione di una stazione base di telefonia mobile per il periodo dall’1/09/2003 al 31/08/2013, la società concessionaria avrebbe chiesto il rinnovo del contratto, sospendendo il pagamento del canone annuo di 15.000,00 euro consensualmente pattuito con il comune di Lodi, e chiesto l’applicazione di quello, di gran lunga inferiore, di 516,46 euro, a suo dire dovuto in forza del combinato disposto dell’art. 93 del d.lgs. 259/03 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche - CCE) e del previgente art. 63, co. 2, d.lgs. 446/1997 (Canone Unico Patrimoniale - CUP).

Analoga sorte avrebbero avuto i rapporti derivanti dai contratti stipulati in data 1/9/2007 e scaduti il 31/8/2016 (rep. 14922 e rep. 14906), relativi a due porzioni di un immobile comunale, per i quali le parti avevano pattuito un canone annuo, rispettivamente, 18.500,00 euro e 16.300,00 euro.

Come confermato nel corso dell'adunanza pubblica dai rappresentanti del Comune istante, i rapporti sono proseguiti di fatto, senza rinnovo del titolo, fino a che l'Ente, nel 2021, ha richiesto alle società la corresponsione dei canoni/indennità di occupazione nel frattempo maturati, notificando, per il tramite del proprio concessionario della riscossione, tre ingiunzioni di pagamento, rispettivamente per l'importo di 119.795,00 euro, 87.465,00 euro e 24.857,00 euro.

Secondo quanto riferito, per effetto dei tre provvedimenti e delle intimazioni notificate per i canoni maturati successivamente, il comune di Lodi ha percepito dalle due società che occupano le aree sopra citate la complessiva somma di 245.836,19 euro.

Le ingiunzioni di pagamento sono state nel frattempo impugnate dai concessionari, dando origine a tre distinti contenziosi, tutt'ora pendenti, nei quali il Comune istante riveste la qualità di parte convenuta.

Un primo giudizio, avanti la Corte di Appello di Milano, ha ad oggetto la riforma parziale della sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Lodi (secondo quanto emerso nel corso dell'adunanza pubblica e confermato dalla successiva acquisizione agli atti della pronuncia) ha revocato le ingiunzioni di pagamento di 119.795,00 euro e 87.465,00 euro, dichiarato la nullità sopravvenuta parziale dei contratti a suo tempo stipulati dalle parti e, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c., disposto la sostituzione della clausola contrattuale che determina il corrispettivo dovuto all'Ente per la conduzione delle aree in misura superiore a quella di legge con l'art. 93 CCE e 63, co. 2, del d.lgs. 446/1997, con efficacia dal 2019 e fatti i salvi gli effetti della pattuizione contrattuale sino a tutto il 2018 (anno dal quale, con l'entrata in vigore dell'art. 8-bis, comma 1, lettera c), d.l. n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019, il divieto impositivo di cui all'art. 93, comma 2, del d.lgs. 259/2003 risulterebbe *"esteso anche a fattispecie di determinazione del canone che trovino il loro titolo in una fonte contrattuale e pattizia"*).

Un secondo e un terzo giudizio, non ancora definiti dal Tribunale di Lodi, riguardano l'impugnazione di avvisi di accertamento esecutivi, rispettivamente, per la somma di 78.075,00 euro (relativa ai contratti rep. 14906 e 14922), versata al

Comune con riserva e di 39.677,73 euro (anch'essa relativa ai contratti rep. 14922 e 14906), non ancora corrisposta all'Ente.

È in questo quadro che il comune di Lodi, tenuto conto delle valutazioni dei propri legali, dalle quali sarebbe emerso un quadro giurisprudenziale non univoco in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 93 del CCE (che una parte della giurisprudenza avrebbe appunto esteso anche ai beni del patrimonio disponibile dell'Ente locale), della dubbia appartenenza dei beni per cui è causa al patrimonio disponibile o indisponibile del Comune e del connesso rischio di soccombenza per l'Ente con conseguenti obblighi restitutori di importi rilevanti e possibile aggravio di spese legali e interessi, ha ipotizzato di addivenire ad un accordo transattivo che preveda: - la definizione delle pendenze pregresse, con conguagli economici tra le parti e il versamento, da parte del comune di Lodi, della somma di 87.887,66 euro (per il sito di cui al contratto rep. 14427 sino a tutto il 31/12/2025 e per l'area di cui al contratto rep. 14906 a tutto il 31/12/2020); - la determinazione delle indennità di occupazione per le nove annualità future, nella misura (di gran lunga superiore a quella di 800 euro oggi prevista dall'art. 1, comma 831 *bis*, della legge n. 160/2019) di 8.000,00 euro per la porzione di immobile già oggetto del contratto rep. 14906, di 9.000,00 euro per quella di cui al contratto rep. 14922 e di 9.431,50 euro per l'area già oggetto del contratto rep. 14427; - l'abbandono dei giudizi pendenti con compensazione delle spese.

La proposta di deliberazione di Consiglio comunale di approvazione dei termini dell'accordo così sinteticamente esposti è stata sottoposta al Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, il quale, nel dare atto che, ai sensi dell'art. 1965 c.c., la transazione costituisce uno strumento legittimo di composizione delle controversie, purché sorretta da un interesse pubblico concreto e da una comprovata convenienza economico-finanziaria, ha segnalato la necessità di considerare, nell'ambito di quella valutazione, anche i rischi derivanti da possibili ricorsi al giudice amministrativo da parte di terzi operatori aventi interesse ad occupare le aree oggetto di concessione e ha condizionato il proprio parere favorevole *"all'acquisizione preventiva di un parere*

positivo rilasciato dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti” sulle questioni emarginate in premessa.

Le condizioni del legittimo ricorso alla transazione da parte dell’ente locale sono state oggetto di ripetute pronunce della giurisprudenza contabile.

Per ragioni di sintesi, fra le molte, può richiamarsi la deliberazione n. 108/2018/PAR, con la quale questa Sezione ha fra l’altro ribadito che *“la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali”.*

In tal quadro, è di tutta evidenza che l’esito sfavorevole all’Ente di uno dei giudizi nei quali è parte, pur non definitivo, non possa non orientare, con il suo “peso specifico”, la valutazione della convenienza economica di una soluzione stragiudiziale della controversia che, pur presupponendo la rinuncia a pretendere il canone contrattuale per tutta la durata dell’occupazione, consenta al proprietario del bene di conseguire, per il pregresso e per il futuro, una somma dieci volte superiore al canone legale e, al contempo, limitare in misura significativa l’onere restitutorio derivante dalla soccombenza giudiziale.

La concorde volontà delle parti in causa di discostarsi dalla sentenza di primo grado che ha ritenuto applicabile il divieto impositivo di cui all’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 259/2003 a decorrere dal 2019, a prescindere dall’appartenenza dei beni occupati al patrimonio indisponibile o disponibile del comune di Lodi, rende superflua la valutazione della Sezione in ordine alla compatibilità della pattuizione di un canone maggiore di quello legale con l’evoluzione del quadro normativo e

giurisprudenziale in materia di canone unico patrimoniale, concessioni e utilizzo economico dei beni pubblici.

Altro e diverso è il piano degli effetti rispetto ai terzi, le cui posizioni giuridiche, a norma del codice civile, sono comunque fatte salve e non possono essere evidentemente pregiudicate né da atti di disposizione, né dalla sentenza resa fra le parti.

Ed è sotto quest'ultimo profilo - oggetto del terzo quesito concernente *"la legittimità degli effetti futuri dell'accordo, con particolare riferimento alla durata dell'occupazione dei beni comunali e al rispetto dei principi di evidenza pubblica, concorrenza e parità di trattamento"* - che, ad avviso della Sezione, emergono passività potenziali a carico del bilancio dell'Ente.

La previsione di effetti c.d. ultrattivi nell'accordo, legati al prolungamento della durata delle attuali occupazioni a canone maggiorato, se da una parte consente all'Ente di conseguire somme di gran lunga superiori a quelle dovute sulla base del canone imposto, dall'altra parte potrebbe esporre il Comune al rischio di contestazione degli atti da parte dei terzi, per violazione (il cui accertamento è di esclusiva competenza del Giudice Amministrativo) dei principi generali dell'attività amministrativa, di concorrenza e parità di trattamento e, in caso di soccombenza nell'eventuale giudizio promosso da operatori del settore che aspirino a conseguire la concessione dei beni comunali, di condanna dell'Ente al risarcimento in forma specifica o per equivalente monetario.

Sebbene possa profilarsi solo in un orizzonte di medio-lungo periodo, un simile rischio dovrebbe, ad avviso del Collegio, essere adeguatamente ponderato e condiviso dal Comune istante già in occasione della transazione ipotizzata con gli operatori che attualmente occupano i beni, anche al fine di valutare l'opportunità di una apposita disciplina delle sopravvenienze contrattuali, mediante pattuizioni volte a neutralizzare, in tutto o in parte, le possibili ricadute economiche della eventuale soccombenza del Comune nel giudizio di impugnazione degli atti da parte di terzi. La mancata considerazione e sterilizzazione, all'interno dell'accordo, del rischio di impugnazioni mette a repentaglio l'architettura contrattuale nella parte che attiene

alle annualità di occupazione future e alle relative indennità, determinando una incognita sulla convenienza economica dell'operazione.

Il rilievo, come oltre meglio specificato, non vuole certo suggerire la prosecuzione del contenzioso in corso, che pure potrebbe risultare pregiudizievole per l'Ente.

Al di là della valutazione sull'opzione transattiva, sicuramente nella disponibilità dell'Ente e anche percorribile riguardo al profilo della immediata convenienza economica, quello appena delineato è però un elemento di indeterminatezza (ben noto all'Amministrazione, al punto da farne oggetto di quesito) che lascia irrisolto il nodo dei diritti dei terzi, con possibile pregiudizio erariale e conseguenti responsabilità.

Resta preclusa, pertanto, l'esclusione della colpa grave in dipendenza del presente parere.

Quest'ultima statuizione richiede una precisazione d'ordine generale ed al contempo specificatamente riferita al caso qui dedotto. Il rilievo formulato dal Collegio, infatti, non consiste in una censura preclusiva dell'accesso all'accordo transattivo (anche nei termini in cui è stato prospettato e con l'assunzione del rischio di futuri ricorsi di terzi in rapporto a quello di soccombenza nei giudizi in corso), ma è una indicazione rivolta all'Amministrazione - che certo non può dirsi inerte nella cura del proprio interesse - in ordine alla possibile integrazione dello schema di accordo o alla valutazione di altre e diverse soluzioni di composizione dell'interesse pubblico.

Ma proprio l'ampio margine di azione ed il pieno esercizio del potere discrezionale che il Comune conserva dopo che la Sezione si è pronunciata non consentono di riconoscere la "protezione" che la legge accorda per l'adozione di atti conformi ai pareri resi.

La chiusura nei suddetti termini, sebbene inibisca lo scopo principale perseguito dalla legge 1/2026 di scusare un determinato comportamento a prescindere dal fatto che esso determini un danno erariale, soddisfa l'altra finalità, non meno importante, riconducibile all'ordinamento giuridico, prima ancora che alla legge in discussione, che è quella di individuare - anche attraverso il sistema dei controlli

attribuiti alla Corte dei conti - azioni amministrative efficienti ed efficaci e comunque idonee a prevenire un potenziale pregiudizio per la P.A. e, quindi, per la collettività.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – dichiara l’istanza di parere ammissibile e si esprime nel senso che la valutazione del Comune della convenienza economica di una soluzione stragiudiziale della controversia debba avere riguardo anche alle possibili ricadute economiche derivanti dalla contestazione degli atti da parte di terzi le cui posizioni giuridiche risultino di fatto incise dalla transazione.

Il presente parere non comporta esclusione della colpa grave.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.

il Relatore
(Valeria Fusano)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

6 marzo 2026

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

UFFICIO DI SUPPORTO - SEGRETERIA

Al Sindaco del Comune di Lodi

PEC: comunedilodi@legalmail.it

Oggetto: Trasmissione deliberazione - Parere

Si trasmette la deliberazione n. 75/2026/PAR del 6 marzo 2026 emessa da questa Sezione regionale di controllo a seguito della richiesta di parere formulata da codesto Ente.

Distinti saluti.

Il Funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114329 - 02 77114330
e-mail: sezione.controllo.lombardia@corteconti.it | pec: lobbardia.controllo@corteconticert.it

COMUNE DI LODI
(Provincia di Lodi)
Organo di Revisione
Verbale n. 16 del 21/05/2026

OGGETTO:

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

“APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON FASTWEB S.p.A. E INWIT S.p.A. SULLA DEFINIZIONE DEL CANONE DOVUTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI”
ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000

IL COLLEGIO DEI REVISORI

costituito dalla Dott.ssa Paola Berva – Presidente, dal Prof. Avv. Attilio Monte – Componente e dal Dott. Andrea Donati – Componente, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29 aprile 2025, riunitosi in data 21/05/2026 ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esaminata la documentazione trasmessa dall'Ente;

PREMESSO CHE

- con verbale n. 27 del 18 dicembre 2025 il Collegio dei Revisori aveva espresso parere favorevole condizionato sulla precedente proposta di transazione tra il Comune di Lodi, Vodafone Italia S.p.A. e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), subordinandone l'efficacia all'acquisizione preventiva di un parere positivo della competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- il Comune di Lodi ha successivamente richiesto il parere alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con specifico riferimento:
 1. alla convenienza economico-finanziaria dell'operazione;
 2. alla compatibilità della transazione con il quadro normativo e giurisprudenziale;
 3. alla legittimità degli effetti futuri dell'accordo sotto il profilo della concorrenza, evidenza pubblica e parità di trattamento;
 4. all'assenza di profili di responsabilità erariale;
- la nuova proposta di deliberazione consiliare n. 2210/2026 dà atto:
 - dell'avvenuta acquisizione del parere della Corte dei Conti Sezione Controllo Lombardia;
 - del recepimento delle osservazioni formulate dalla Corte mediante inserimento di apposita clausola all'art. 9 dello schema transattivo;
- la nuova versione della scrittura privata transattiva sostituisce Vodafone Italia S.p.A. con Fastweb S.p.A., quale avente causa per incorporazione decorrente dal 01/01/2026;
- l'art. 9 della nuova transazione prevede espressamente:
 - la salvaguardia del diritto di accesso di eventuali terzi operatori del settore agli immobili oggetto della transazione;
 - la necessaria verifica di compatibilità tecnica;
 - l'assenza di interferenze con gli impianti esistenti;
 - il rispetto della normativa vigente e dei principi concorrenziali;

PRESO ATTO

- della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2210/2026;
- dello schema aggiornato di scrittura privata transattiva;
- del parere acquisito dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia;

CONSIDERATO CHE

- permangono i presupposti di aleatorietà del contenzioso già evidenziati nel precedente verbale n. 27/2025, con particolare riferimento all'incertezza interpretativa relativa all'applicazione dell'art. 54 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e dell'art. 1 comma 831-bis della L. 160/2019 ai beni del patrimonio disponibile e indisponibile degli enti locali;
- la prosecuzione dei giudizi pendenti potrebbe determinare:
 - rilevanti obblighi restitutori;
 - ulteriori spese legali;
 - aggravio di interessi e rivalutazioni;
 - ulteriori passività potenziali a carico dell'Ente;
- la nuova formulazione dell'art. 9 appare finalizzata a recepire le osservazioni formulate in sede di controllo, introducendo una clausola di salvaguardia volta ad evitare effetti di esclusiva incompatibili con i principi di concorrenza, parità di trattamento ed evidenza pubblica;
- tale clausola:
 - consente l'accesso di eventuali terzi operatori;
 - subordina tale accesso a verifiche tecniche di compatibilità;
 - non attribuisce un diritto esclusivo assoluto a favore di Inwit e Fastweb;
 - riduce significativamente i profili di criticità evidenziati nel precedente parere del Collegio;
- resta fermo che l'attuazione concreta della transazione dovrà comunque avvenire nel rispetto:
 - della normativa vigente;
 - dei principi di imparzialità e buon andamento;
 - delle disposizioni in materia di valorizzazione e utilizzo del patrimonio pubblico;

RILEVATO INOLTRE CHE

- la proposta di deliberazione dà atto dell'esistenza di adeguato accantonamento nel fondo rischi e passività potenziali del rendiconto 2025;
- l'Ente ha motivato la convenienza economico-finanziaria della definizione transattiva rispetto all'alea del contenzioso pendente;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

"APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON FASTWEB S.p.A. E INWIT S.p.A. SULLA DEFINIZIONE DEL CANONE DOVUTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI"

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000,

preso atto:

- dell'avvenuto recepimento delle osservazioni formulate in sede di controllo;
- dell'inserimento dell'art. 9 nello schema transattivo;
- dell'acquisizione del parere della Corte dei Conti richiamato nella proposta deliberativa;
- della permanenza della convenienza economico-finanziaria dell'operazione rispetto all'alea del contenzioso.

Il presente parere è reso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 esclusivamente con riferimento ai profili di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Lodi, 21/05/2026

La Presidente
Dott.ssa Paola Berva

Il Componente
Prof. Avv. Attilio Monte

Il Componente
Dott. Andrea Donati

VODAFONE

HP soccombenza totale

da restituire a Vodafone € 231.443,6

(245.8435,6 - I ingiunzione 12 canoni per entrambi i siti da € 800 l'uno, II ingiunzione 2 canoni da € 800 per Faustina e 4 canoni da € 800 dal 2022 al 2025 per Faustina, totale dovuto al Comune € 14.400)

HP transazione

Da restituire a Vodafone = € 85.648. (Totale versato da Vodafone € 245.835,6 – € 160.187,3 dovuto al Comune)

HP Soccombenza su solo corso Umberto

da restituire a Vodafone € **77.509** (Indennità su Corso Umberto € 80.709 - € 3200 per Faustina da compensare) e limitazione importo ulteriori canoni INwit

HP TRANSAZIONE

1) da restituire a Vodafone € 85.648

HP SOCCOMBENZA

1) Totale Da restituire a Vodafone € 231.443,6

2 Soccombenza solo su Corso Umberto

Da restituire a Vodafone € 77.509

e mancato incasso Inwitt

INWIT

Giudizi Pendenti avanti al TRIB di Lodi CORSO UMBERTO

- Contratto rep. 14906, dall'1.09.2007 al 31.08.2016 ex Vodafone Omnitel S.v., in C.so Umberto n. 61.

1) INDENNITÀ VERSATA

Indennità 2020 e 2021

HP transazione Da restituire a Inwit $(8777,81 - +8776,94) = \text{€ } 17.552,74$

HP soccombenza da restituire a Inwit $= (\text{€ } 16.237,4 + 16.235,14) \text{ € } 32.472,54$

2) SOMME ANCORA DA VERSARE

Indennità 2022 - 2024

HP transazione ancora da versare al Comune di Lodi il 50% del canone cioè $8171,43 + 8685,376 + 9542,285 = \text{€ } 26.399,09$

HP soccombenza ancora da versare al Comune di Lodi € 800 (con mancato incasso di € 53.709,05)

Riepilogo

HP TRANSAZIONE	HP SOCCOMBENZA
1) Da restituire a Inwit € 17.552,74	1) Da restituire a Inwit € 32.472,54
2 Ancora da versare al Comune di Lodi € 26.399,09	2) Ancora da versare al Comune di Lodi € 800 (con mancato incasso di € 53.709,05)
COMPENSAZIONE	COMPENSAZIONE
Compensazione da versare al Comune <u>€ 8.846,35</u>	Compensazione da restituire a Inwit € 31,672,54

-
-

- contratto rep 14922 del 22.10.2007 Ex Telecom Lodi Corso Umberto I

INDENNITÀ VERSATA

Indennità 2020 e 2021

HP transazione Totale da restituire a Inwit $10831,32 + 10809,445 = € 21.621,25$

HP soccombenza Totale da restituire a Inwit $€ 20.822,64 + 20819,25 = € 41.641,89$

INDENNITÀ DA VERSARE

HP transazione ancora da versare 2022, 2023 e 2024 ($€ 11211,6 + € 11.683,645 + 11.753,745$) = **33.808,99**

HP soccombenza perdita $€ 21.623,2 + 22.567,29 + 22.707,49$ **mancato incasso € 66.897,98**

Riepilogo

HP transazione da restituire a Inwit € 21.621,25 Ancora da versare al Comune € 34.648,965 Compensazione ancora da versare al Comune <u>€ 13.027,71</u>	HP soccombenza Da restituire a Inwit € 41.641,89 Ancora da versare al Comune <u>€ 1.600,49</u> mancato incasso € 66.897,98 Compensazione Ancora da versare al Inwit <u>€ 40.041,89</u>
---	---

Cordiali saluti

Avv. Patrizia Scarcello

**COMMISSIONE AFFARI GENERALI
ED ISTITUZIONALI***Verbale della riunione del 16 giugno 2026*

L'anno **2026** il giorno **16** del mese di **giugno** alle ore **18.30** si è riunita presso la sala consiliare, sotto la presidenza del Presidente Antonio Uggè, la Commissione Affari Generali ed Istituzionali congiunta con l'ufficio di presidenza.

Fatto l'appello alle ore 18.30, risultano presenti:

COMMISSARIO	GRUPPO CONSILIARE	VOTI	PRESENTI	
			SI	NO
Antonio Uggè (Presidente)	FUREGATO SINDACO BUONGIORNO LODI	-	X	
Maurizio Bonfanti (delega Martino)	LUCA SCOTTI LODI AL CENTRO	2	X	
Simona Bernasconi	110 & LODI	1	X	
Silvana Cesani	LODI COMUNE SOLIDALE	1		X
Luciana Quirico	FUREGATO SINDACO BUONGIORNO LODI	4	X	
Antonello Nardone	PARTITO DEMOCRATICO FUREGATO SINDACO	10	X	
Federica Colizzi	LODI CIVICA MILANESI	2	X	
Eleonora Ferri	LEGA SALVINI LOMBARDIA	4	X	
Giulia Baggi	GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA	3		X
Gianmario Invernizzi	SARA CASANOVA SINDACO	1	X	
Lorenzo Maggi	IL BROLETTO CON MAGGI	1		X
Giuseppina Molinari	GRUPPO MISTO	3	X	

Si da' atto che sono presenti consiglieri per un totale di **n. 27** voti sui **n. 32** complessivi.
La seduta è valida.

Sono assenti all'appello i cons. Silvana Cesani, Giulia Baggi (che entra alle 18:39), Maggi (che entra alle 18:40). Il cons. Bonfanti ha delegato il cons. Martino.

Assiste quale verbalizzante il funzionario Paolo Brambati.

Sono presenti in aula, per l'illustrazione del provvedimento iscritto all'odg il Segretario Generale dott. Carlino e l'ass. Mascheroni.



Servizio di Presidenza del Consiglio Comunale

La commissione è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

- 1) Programmazione lavori consiliari
- 2) APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON FASTWB SPA E INWITT
SULLA DEFINIZIONE DEL CANONE DOVUTO PER
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

OMISSIS

Alle 18:39 entra la cons. Baggi, alle 18:40 il cons Maggi = presenti n. 31

Esaurita la trattazione del punto 1) all'odg, il *Presidente Uggè* dà la parola all'ass. *Mascheroni* per l'illustrazione del punto 2): APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON FASTWB SPA E INWITT SULLA DEFINIZIONE DEL CANONE DOVUTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

Interviene per precisazioni il cons. *Martino*, risponde l'ass. *Mascheroni*.

Non essendovi ulteriori interventi, il *Presidente Uggè* pone in votazione la proposta di deliberazione.

La votazione da il seguente risultato:

Presenti in aula: voti n. 31

Si astengono: voti n. 12 (Ferri, Baggi, Maggi, Molinari, Invernizzi)

Favorevoli: voti n. 19 (Bernasconi, Colizzi, Nardone, Martino, Quirico)

Il *Presidente Uggè* comunica che la proposta di deliberazione è approvata con n. 19 voti favorevoli.

Non essendovi ulteriori argomenti, la seduta è tolta alle 18:46

Lodi, 18/6/2026

Il segretario verbalizzante
Paolo Brambati

Il Presidente
Antonio Uggè



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON FASTWB SPA E INWITT SULLA DEFINIZIONE DEL CANONE DOVUTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. **2210 / 2026**, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Lodi, 27/05/2026

**Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
CARLINO DIEGO
con firma digitale**



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON FASTWB SPA E INWITT SULLA DEFINIZIONE DEL CANONE DOVUTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. **2210/2026**, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Lodi, 27/05/2026

Sottoscritto dal Dirigente
CARLINO DIEGO
con firma digitale



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. **60** del **23/06/2026**, è pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line, dove rimarrà affissa per 15 giorni.

Pubblicazione n. .

Pubblicata dal 29/06/2026 al 14/07/2026

Lodi, 29/06/2026

**Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
CARLINO DIEGO
con firma digitale**